



Il giorno 28 novembre 2025, alle 16:00, previo regolare avviso, si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci aderenti all'associazione "C.A.M. Caserta Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti e Autori dei Reati ODV" presso la sede operativa di "C.A.M. Caserta Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti e Autori dei Reati ODV" sita a Caserta in Via San Gennaro n° 4, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Trasformazione forma associativa.
2. Modifica denominazione
3. Modifica statuto

Risultano presenti n.7 su un totale di n. 8 dei soci aderenti all'associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Tommaso Pastore che chiama a verbalizzare la Sig.ra Annamaria Imbriano.

Constatata la regolarità della convocazione ai sensi dello Statuto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Si procede con la discussione del

- PRIMO PUNTO ALL'ODG.: Trasformazione forma associativa

Il Presidente spiega le ragioni che lo portano a proporre la trasformazione della forma associativa dell'Associazione C.A.M. Caserta Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti e Autori dei Reati ODV da Organizzazione di volontariato ad Altro ETS. Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità vota e delibera a favore della volontà di trasformare la forma associativa di "C.A.M. Caserta Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti e Autori dei Reati ODV" da Organizzazione di volontariato ad Altro ETS.



- SECONDO PUNTO ALL'ODG: modifica denominazione

Il presidente propone di modificare la denominazione sociale dell'Associazione da "C.A.M. Caserta Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti e Autori dei Reati ODV" in "C.A.M. Caserta" cui integrare l'acronimo ETS dalla data di iscrizione al RUNTS nella sezione Altro ETS.

Dopo breve discussione l'assemblea delibera all'unanimità di modificare la denominazione sociale in C.A.M. Caserta e di integrare automaticamente tale denominazione con l'acronimo ETS dopo l'iscrizione al RUNTS nella sezione altro ETS.

- TERZO PUNTO ALL'ODG: Modifica statuto

Preso atto di quanto su deliberato l'assemblea discute in merito alla modifica dello statuto.

Dopo ampia discussione e dopo la lettura integrale del nuovo statuto l'assemblea approva all'unanimità le modifiche e delega il Presidente Tommaso Pastore a registrare integralmente il nuovo Statuto Sociale unitamente al presente verbale, quale risulta dalla modifica testé approvata, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore nella sezione g) Altro ETS

Il Presidente, dopo aver fatto presente che sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore 17:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA



STATUTO

Associazione

C.A.M. Caserta ETS

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "C.A.M. Caserta ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di San Nicola la Strada e con durata illimitata. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

"C.A.M. Caserta ETS" rappresenta la continuazione dell'Associazione di volontariato "C.A.M. Caserta Centro di Osservazione e Trattamento Maltrattanti e Autori dei Reati ODV" costituita in data 11/02/2008.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) nella relativa sezione.

ART. 2 **(Scopo, finalità, attività)**

L'associazione ha come scopo:

Favorire nei soggetti autori di violenza un percorso di consapevolezza e cambiamento che permetta loro di riconoscere e trasformare i propri comportamenti aggressivi, comprendere i meccanismi personali e culturali che li generano e sviluppare modalità relazionali fondate sul rispetto e sulla gestione responsabile delle emozioni, in particolare rabbia e aggressività. Attraverso interventi psicologici individuali e di gruppo, promuove una cultura familiare rinnovata, capace di tutelare i minori e i soggetti più fragili, sostenendo l'importanza di una genitorialità condivisa anche in caso di separazione e valorizzando i principi dell'affido condiviso.

L'obiettivo è offrire agli uomini che hanno agito violenza un autentico percorso di ascolto e cura che li aiuti a interrompere i comportamenti abusivi, assumersi la responsabilità delle proprie azioni, sviluppare empatia verso le vittime e rafforzare le

Tommaso Postace



competenze genitoriali, affinché possano costruire relazioni più equilibrate e rispettose.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione:

- Offre un servizio di primo ascolto e accoglienza rivolto agli uomini autori di comportamenti violenti, finalizzato a una prima analisi della situazione personale, relazionale ed emotiva;

Fornisce consulenza psicologica, criminologica e legale per comprendere il quadro giuridico, le responsabilità individuali e gli strumenti di cambiamento disponibili;

Realizza percorsi psicologici individuali e di gruppo specificamente dedicati ai soggetti maltrattanti, orientati all'interruzione dei comportamenti abusivi, al riconoscimento delle emozioni e allo sviluppo di competenze relazionali rispettose;

- Attua programmi di recupero e prevenzione per uomini condannati o segnalati per reati di maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori (artt. 572, 609 bis, 612 bis c.p.), con interventi mirati ad aumentare la consapevolezza del danno e a favorire un cambiamento stabile;
- Sostiene la genitorialità attraverso interventi volti al recupero delle capacità educative e alla promozione di una cultura familiare basata sul rispetto reciproco e sulla co-responsabilità, anche in caso di separazione;
- Promuove attività di sensibilizzazione e informazione per diffondere una nuova cultura delle relazioni affettive, contrastare gli stereotipi che alimentano la violenza e favorire modelli di comportamento non violenti;
- Collabora con servizi sociali, enti giudiziari e sanitari per garantire percorsi integrati di presa in carico, monitoraggio e verifica dei progressi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.



L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tommaso Pistone



ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci spetta l'esercizio libero ed incondizionato dell'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.



La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento in cui è deliberato il recesso da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno cui la quota si riferisce.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di controllo (facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell'art. 25 del presente statuto)
- L'Organo di revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare 1 solo altro associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.



L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su tutto quanto demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;



L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sull'eventuale scioglimento,
- sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 c.c..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'ETS e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota



ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- 
- amministrare l'organizzazione;
 - attuare le deliberazioni dell'assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - occuparsi di tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
 - compilare l'eventuale regolamento interno;
 - nominare e revocare collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
 - conferire e revocare procure;
 - stabilire l'ammontare della quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di essere rieletti. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti, si provvede alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci ed il componente così eletto rimane in carica per la parte residua del mandato del Comitato stesso.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Giuseppe Patoce



La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.



ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.